

AGEVOLAZIONI

L'agricoltura investe nell'e-commerce

di **Luigi Scappini**

Come spesso purtroppo accade, l'attuazione di agevolazioni previste da normativa primaria viene demandata all'emanazione di decreti e regolamenti secondari, rinviando, nel migliore dei casi, l'effettiva entrata in vigore della norma, mentre, nel peggiore, è possibile che detti decreti non vengano mai emanati.

Con l'**art. 3 del D.L. n. 91/2014**, il c.d. "Decreto crescita", è stato introdotto un **credito di imposta** per le spese per nuovi **investimenti** sostenuti per la **realizzazione** e l'ampliamento di **infrastrutture informatiche** aventi lo scopo di potenziare il **commercio elettronico**.

Il comma 1 dell'articolo richiamato prevedeva l'emanazione di un **decreto ministeriale** che è stato **pubblicato** sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del **27.02.2015** e, quindi, in tempi sufficientemente rapidi.

I **fondi** messi a disposizione ammontano rispettivamente a **500 mila** euro per il **2014**, **2 milioni** per il **2015** e **1 milione** per il **2016**.

Soggetti **beneficiari**, ai sensi dell'art. 2 del decreto Mipaaf, datato 13.01.2015 sono le **persone fisiche o giuridiche**, costituite sotto forma di:

- **imprese** che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'Allegato I del Trattato Ue o
- **piccole e medie imprese** che, al contrario, producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'Allegato I

che producono un reddito di impresa o agrario.

Il decreto, inoltre, **ammette** all'agevolazione anche le imprese che sono costituite in forma **cooperativa** o che sono riunite in **consorzi**.

Con il successivo art. 3 vengono delineati gli **investimenti agevolabili** e la determinazione del credito di imposta.

In particolare, danno accesso all'agevolazione le **spese** sostenute per la **realizzazione** e l'**ampliamento** di **infrastrutture informatiche** esclusivamente finalizzate all'**avvio** e allo **sviluppo** dell'**e-commerce**, relative a dotazioni **tecnologiche**, **software**; **progettazione** e **implementazione**; sviluppo **database** e sistemi di sicurezza.

Sono agevolabili gli investimenti **realizzati**, dopo il 27.02.2015, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi.

Particolare è l'individuazione del **limite di credito** fruibile, che viene parametrato in ragione della **dimensione aziendale** e dell'**attività** prevalente effettivamente **svolta** e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell'impresa.

Per le **pmi**, operanti o meno nella produzione, **trasformazione** e **commercializzazione** di **prodotti** agricoli compresi nell'**Allegato I** è previsto un credito nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.

Anche per le **imprese** che **non** rispondono ai requisiti richiesti per le **pmi**, che **tuttavia** operano nella **trasformazione** e **commercializzazione** di prodotti agricoli compresi nell'**Allegato I**, è previsto un credito nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, degli investimenti realizzati in ogni periodo di imposta.

Per le **pmi** e per le imprese **diverse** dalle pmi che operano nel settore della **produzione primaria** di prodotti agricoli di cui all'**Allegato I**, il credito è stabilito sempre nella misura del 40%, ma con un limite massimo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.

Per le **pmi** e per le imprese **diverse** dalle pmi operanti nella **produzione, trasformazione e commercializzazione** dei prodotti della **pesca** e dell'**acquacoltura** di cui all'art. 5, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013, il credito spetta sempre nella misura del 40%, ma nel limite di 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.

Per le **pmi** produttrici di **prodotti agroalimentari**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** non ricompresi nell'**Allegato I**, il credito compete nella misura del 40%, nel limite di 50.000 euro, dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.

Sempre per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nell'**Allegato I**, il credito compete, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura del 20% e del 10% e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta.

Ai fini della **certificazione** delle spese sostenute è richiesto che esse risultino da una **attestazione** rilasciata alternativamente dal presidente del **collegio sindacale** ove presente, da un **revisore legale**, da un **professionista** iscritto all'Albo o dal responsabile del Caf.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, i soggetti interessati dovranno, **dal 20 al 28 febbraio** dell'anno successivo a quello a cui gli investimenti si riferiscono, **presentare** apposita

domanda al Mipaaf.

La domanda dovrà essere inviata solamente **telematicamente** e a tal fine, sempre il Mipaaf, nel termine di 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, dovrà procedere alla definizione di tali modalità telematiche.

Nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle istanze sempre il **Ministero** dovrà **comunicare** alle imprese il **riconoscimento** o **meno** del credito e l'importo spettante. Infatti, nel caso in cui le **richieste** di credito siano **superiori** all'ammontare dei **fondi** messi a disposizione, esso dovrà essere **ridotto proporzionalmente**.

Il credito così riconosciuto deve essere **indicato** nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 Tuir.

Il credito è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** tramite **modello F24**.